

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2287

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTI

Presentata il 28 gennaio 1981

Adeguamento automatico, in base all'importo annuo stabilito per la pensione sociale, del limite dei redditi per l'attribuzione delle detrazioni soggettive d'imposta per persone a carico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le detrazioni soggettive dall'imposta per persone a carico spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non possiedano redditi per ammontare superiore a lire 960.000 annue.

A ben vedere però il Governo, con provvedimento contenuto nell'atto Senato n. 1162, ha predisposto l'aumento di detto importo, invariato ormai da 4 anni, a lire 1.350.000.

Ora, c'è da chiedersi se non sia meglio indicare, anziché un importo fisso che sarebbe presto superato dal tempo, un valore che possa variare e seguire automaticamente il costo della vita, come potrebbe essere, ad esempio, l'importo stabilito, ogni anno, per la pensione sociale.

Per un riscontro numerico si può osservare che, per l'anno 1980, detto importo della pensione sociale è di lire 1.385.150 e quindi molto vicino a quello

indicato nel provvedimento predisposto dal Governo.

E non v'è dubbio, inoltre, che anche per il futuro l'importo della pensione sociale possa essere validamente assunto quale riferimento per stabilire il limite di reddito oggetto della presente proposta, atteso che esso valore sarà sempre un minimo dei minimi e tale certamente da non arrecare uno squilibrio al sistema fiscale.

Ancora, a sostegno di questa proposta, può essere utile e significativo ricordare che, fin dalla istituzione dell'IRPEF e fino a tutto il 1976, rientravano nel limite di reddito allora vigente non solo le pensioni sociali, ma anche le pensioni normali INPS di importo minimo.

Quindi, «catturare» a questi fini almeno le pensioni sociali si può ragionevolmente ritenere più che equo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il limite dei redditi, già indicato nell'importo fisso di lire novecentosessantamila annue dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 6 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e successive modificazioni, è pari, ogni anno, all'importo annuo previsto per la pensione sociale.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dall'anno 1981.